



STUDIO VENEGONI
DOTT. ALBERTO VENEGONI - GEOLOGO
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N.410



**COMUNE DI
ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)**



INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Ai sensi della

*L.R. 1/2000 - D.G.R. X/4439 del 30/11/2015 - L.R. n. 4 del 15/03/2016
D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 - D.G.R. n. XI/698 del 24/10/2018*

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA



Prot. n. 458 del 20/01/2022 (A) 6



22.17	30/11/2021	01	Dott. Fabio FRANCHI	Dott. Alberto VENEGONI
COMM.	DATA	REV.	REDATTO	APPROVATO

Uff.: via P. Micca, 11 - 20023 Cerro Maggiore (MI)
tel. 0331/421.978 - fax. 0331/1688636 – E-mail: studiovenegoni@soilwater.it
Dom. Fisc.: via del Chisso, 18/4 - 21052 Busto Arsizio (VA)
p. I.V.A. 02047640129 - C.F. VNG LRT 53P22 B300H

SOMMARIO

1	PREMESSA, SCOPO DEL LAVORO E METODOLOGIA DI INDAGINE	4
2	LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA	5
2.1	PREMESSE	5
2.2	Titolo I - PRINCIPI GENERALI	8
2.2.1	Finalità	8
2.2.2	Definizioni:	9
2.2.3	Reticoli idrici e demanio: origini ed evoluzione e modalità di trasferimento dei corsi d'acqua	11
2.2.4	Autorità idraulica	13
2.2.5	Principi di gestione	15
2.2.5.1	Lavori ed atti vietati	15
2.2.5.2	Lavori e opere soggetti a concessioni	17
2.2.5.3	Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico	18
2.2.5.4	Proprietari frontisti	18
2.2.5.5	Interventi ammissibili con procedura d'urgenza	19
2.3	Titolo II - CONCESSIONE DEMANIALE	20
2.3.1	Obblighi del concessionario	20
2.3.2	Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca	21
2.3.2.1	Cessione/subconcessione	21
2.3.2.2	Subingresso mortis causa	21
2.3.2.3	Modifica	22
2.3.2.4	Rinnovo	22
2.3.2.5	Rinuncia	22
2.3.2.6	Decadenza	22
2.3.2.7	Revoca	23
2.3.3	Durata delle concessioni	23
2.4	Titolo III - PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI	24
2.4.1	Modalità di esecuzione delle opere	24
2.4.1.1	Attraversamenti da realizzare	24
2.4.1.2	Attraversamenti esistenti	25
2.4.1.3	Difese spondali	26
2.4.1.4	Scarichi	27
2.4.1.5	Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale	29
2.4.2	Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico	30
2.4.2.1	A) PROCEDURA RELATIVA AD UNA PRATICA NUOVA	30
2.4.2.2	B) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA o RINNOVO PRATICA	34
2.4.2.3	C) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI RINUNCIA	35
2.4.2.4	D) PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA	36
2.4.2.5	E) ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI	36
2.5	Titolo IV - SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI	36
3	PROPOSTA DI NORMATIVA IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	39
3.1	INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA	39
3.1.1	Regio Decreto 25 Luglio 1904, n°523	39
3.1.2	Legge 37/94	43
3.2	INTERVENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	44
3.3	INTERVENTI AMMESSI NELLE FASCE DI RISPETTO PREVIA AUTORIZZAZIONE	45
3.3.1	Difese radenti e altre opere di difesa - nuovi argini	46
3.3.2	Attraversamenti in superficie	47
3.3.3	Attraversamenti interrati	48
3.3.4	Infrastrutture tecnologiche	49
3.3.5	Intubamenti ed interventi nei tratti intubati	49
3.3.6	Griglie	50
3.3.7	Canalizzazioni agricole (in terreno agricolo)	51
3.3.8	Attività agricole	51
3.3.9	Attività estrattive	52
3.3.10	Interventi ad opera di privati	52
3.3.11	Scarichi in corsi d'acqua	52
3.3.12	Recinzioni	54



3.3.13	Interventi relativi a edifici, strutture ed infrastrutture esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto	55
3.3.14	Casi specifici	57
3.4	CANALI PRIVATI	58
4	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	59
4.1	Richiesta di autorizzazione idraulica	59
4.2	Richiesta di concessione senza occupazione di area demaniale	61
4.3	Richiesta di concessione con occupazione di area demaniale	63

ALLEGATI

ALL. 1a – ALLEGATO F - Canoni regionali di polizia idraulica (agg. Dicembre 2017) - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017

ALL. 1b – ALLEGATO F - Canoni regionali di polizia idraulica (agg. Ottobre 2018) - D.G.R. XI/698 del 24/10/2018 dal 01/01/2019

ALL. 2 – ALLEGATO G - Modelli - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017

ALL. 3 – ALLEGATO H - Riduzione dei canoni di polizia idraulica - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017



1 PREMESSA, SCOPO DEL LAVORO E METODOLOGIA DI INDAGINE

Il **COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO (MILANO)** ha incaricato il dott. **ALBERTO VENEGONI**, geologo, di eseguire l'“INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE” ai sensi della della **L.R. 1/2000**, della **D.G.R. X/4439 del 30/11/2015**, della **L.R. n. 4 del 15/03/2016**, della **D.G.R. X/7581 del 18/12/2017** e della **D.G.R. XI/698 del 24/10/2018**.

L'individuazione del reticolo idrico minore è stata effettuata mediante la predisposizione dei seguenti documenti:

- relazione tecnica comprendente la definizione del reticolo idraulico e delle relative fasce di rispetto, una specifica sezione cartografica con l'ubicazione dei reticoli idrici individuati e dei manufatti censiti;
- elaborato normativo (Regolamento di Polizia Idraulica) con indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto con specifica sezione normativa.

Tale elaborati hanno lo scopo di costituire il riferimento tecnico e normativo per l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore da parte del Comune di Robecchetto con Induno, ai sensi della **D.G.R. X/7581 del 18/12/2017** (aggiornamento della **D.G.R. X/4229 del 23/10/2015**), in attuazione alla L.R. 1/2000.

Il presente documento costituisce la **proposta di regolamento di polizia idraulica** aggiornato a seguito del “*Parere relativo alla determinazione del Reticolo Idrico Minore nel territorio del Comune di Robecchetto con Induno (MI)*” formulato da Regione Lombardia – Giunta – Area Programmazione e Relazioni Esterne – Rapporti con gli Enti Locali e loro Aggregazioni – Coordinamento degli Uffici Territoriali – Ufficio Territoriale e Regionale Brianza trasmesso a mezzo PEC in data 24.02.2020.



2 LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA

ai sensi della D.G.R. n. XI/698 del 24/10/2018 (ALLEGATO E)

2.1 PREMESSE

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità pubblica della risorsa, della sua salvaguardia volta a garantirne la qualità e la fruibilità nel tempo, evitando interazioni negative che ne possano compromettere e la disponibilità, ma anche per evitare che gli eventi di piena possano arrecare danni alle infrastrutture pubbliche e private, nonché agli insediamenti umani.

Questa ultima finalità impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico. Tale concetto presente fin dal 1904 nel R.D. 523 è stato in seguito declinato dagli atti dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con il Piano di Assetto Idrogeologico del 2001.

L'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed Enti Locali le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua» e «alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrativenonché alla determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi.....»; in tal senso sono da intendersi trasferiti anche i compiti di polizia idraulica definiti prima dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 ed oggi dal R.R. 3/2010 in forza della L.R. 31/2008.

Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs 112/1998, con L.R. 1/2000 ha stabilito, previa identificazione dei reticoli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Principale, delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore. Sul reticolo consortile le attività di polizia idraulica sono esercitate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale 3/2010, ovvero dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta ai sensi della L.R. 31/2008 e ss.mm.ii. Le indicazioni sopracitate sono da intendersi di carattere generale; nel successivo **Cap. 2.2.4** sono definite e identificate le Autorità Idrauliche competenti su ciascun reticolo idrico e le relative funzioni.



L'art. 56 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che «l'attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi» volti ad «assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione» (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo «lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti».

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

a) “condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni; b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi”.

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 “Conversione in legge con modifica del decreto legge 12 ottobre 2000”, n. 279 recante *interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...*”, all'art. 2 dell'allegato, viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad “...una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ..”.

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;
- c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti in termini di sicurezza. In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:



-
1. elevata e diffusa antropizzazione della pianura e dei fondovalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di naturale laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;
 2. elevata compromissione delle fasce di pertinenza fluviale, ivi compresa la fascia golenale del fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico;
 3. progressiva riduzione delle risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
 4. esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
 5. contenimento dell'uso del suolo – vedi L.R. 31/2014 – mediante principalmente interventi di recupero di aree già urbanizzate con ristrutturazione di edifici esistenti applicando il regolamento di invarianza idraulica (D.g.r. 20/11/2017, n. 7372) allo scopo di superare e rimediare a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
 6. presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica.

Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo e la manutenzione delle opere, insediamenti, manufatti che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- b) favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d) disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e) promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti;
- f) realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.



2.2 Titolo I - PRINCIPI GENERALI

2.2.1 Finalità

Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che:

“Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori” e ribadisce all'art. 2 che:

“Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...”.

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dal D.Lgs n. 42/2004 e dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- presidio degli argini dei corsi d'acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 4, comma 10 ter);
- raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, (D.g.r. 19 giugno 2015 n. X/3723 “Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”, L.R. 15 marzo 2016 n. 4, art. 6) quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, anche attraverso i piani di Protezione civile come previsto dal D.Lgs 1/2018 e dalla L.R. 16/2004;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, (D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”) alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;



-
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - accertamento di eventuali violazioni delle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
 - controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
 - verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
 - verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

2.2.2 Definizioni:

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, “..*appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...*”. Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.



Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in froldo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: *“Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima”*.

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

- **Concessione con occupazione fisica di area demaniale:** quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate Bollettino Ufficiale .
- **Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:** quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.



Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96 c. f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa l'area del demanio idrico fluviale e/o la fascia di rispetto di un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere in quanto costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale indispensabile al rilascio dei un'eventuale concessione/autorizzazione.

2.2.3 Reticoli idrici e demanio: origini ed evoluzione e modalità di trasferimento dei corsi d'acqua

La gestione del demanio idrico così come proceduralmente suddivisa dai R.D. n. 368/1904 (oggi aggiornato dal R.R. 3/2010) e n. 523 del 1904, rende indispensabile l'identificazione dei distinti reticoli idrici sui quali applicare le differenti norme di polizia idraulica. Da un lato, il trasferimento delle competenze alle Regioni operato con il D.P.R. n. 616/1977 ha portato alla luce, a seguito dell'approvazione della L.R. 59/1984, la necessità di individuare i corsi d'acqua da includere in uno specifico piano di riordino irriguo (vedi art. 16 – contenuti dei piani) e più precisamente: l'elenco di tutti i canali naturali ed artificiali a prevalente utilizzazione irrigua, di colo, di recapito dei coli o comunque interessati dal riordino.

Dall'altro, successivamente al trasferimento delle competenze inerenti la gestione del demanio idrico operato ai sensi del D.Lgs 112/1998, Regione Lombardia, con L.R. 1/2000, ha stabilito la necessità di individuare i reticoli idrici Principale e Minore associandone le competenze di polizia idraulica rispettivamente alla Regione stessa e ai Comuni. In base alle considerazioni sopracitate ed ai fini dell'applicazione della polizia idraulica si evidenzia che nei reticoli idrici Principale e Minore possono essere inclusi esclusivamente i corsi d'acqua facenti parte degli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933 ovvero quelli i cui alvei risultino di proprietà demaniale mentre nei reticoli di competenza dei consorzi di bonifica, oltre a quelli sopracitati, possono essere inseriti anche quelli propri dei consorzi o, su richiesta da parte dei proprietari, anche quelli privati.



Stabilita la demanialità di un corso d'acqua, il suo inserimento - in tutto o in parte - in uno dei reticoli idrici avviene considerandone le funzioni e tenendo altresì in considerazione l'esigenza di una gestione unitaria e condivisa sia del sedime che della risorsa idrica che vi scorre; **per questa ragione gli elenchi dei reticoli idrici individuati nella D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 non sono da considerarsi statici e imm modificabili** ma, proprio per andare incontro alle esigenze di ottimizzarne le funzioni, risultano suscettibili di modifiche ed integrazioni. L'inserimento e/o il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, da un elenco all'altro degli Allegati della D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 avviene con deliberazione della Giunta Regionale.

Il trasferimento nell'allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" della D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 avviene attraverso le seguenti specifiche modalità:

Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dall'Allegato A all'Allegato C - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017

Il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, dall'Allegato A (Reticolo Idrico Principale" RIP) all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB) è sancito attraverso una delibera di Giunta Regionale, sentiti preventivamente gli Enti territorialmente interessati.

Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dal Reticolo Idrico Minore all'Allegato C- D.G.R. X/7581 del 18/12/2017

Il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, dal Reticolo Idrico Minore, di competenza comunale, all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB) si svolge, previa consultazione del consorzio di bonifica (soggetto subentrante) e del/i comune/i interessato/i (amministrazione trasferente), attraverso le seguenti fasi:

- 1) pubblicazione sull'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del/dei Comune/i interessati per un periodo di 15 gg. dell'elenco dei corsi d'acqua o tratti di essi oggetto della proposta di trasferimento;
- 2) trascorso il termine di pubblicazione sono concessi 15 giorni per l'inoltro alle amministrazioni comunali territorialmente interessate delle eventuali osservazioni; nei successivi 10 giorni il Comune inoltra a Regione Lombardia, per conoscenza, le osservazioni pervenute da parte degli interessati unitamente alle proprie controdeduzioni e/o osservazioni;
- 3) il passaggio effettivo delle competenze è sancito con la definizione di un "Verbale di trasferimento competenza tratto" sottoscritto dagli interessati. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, da parte del soggetto subentrante, della sottoscrizione del "Verbale di trasferimento" all'amministrazione trasferente per la sottoscrizione, in mancanza di un riscontro da parte della stessa, si ritiene perfezionato il trasferimento della funzione di Autorità Idraulica del tratto di corso d'acqua interessato. Resta in capo all'amministrazione trasferente ogni forma di responsabilità diretta ed indiretta, nonché gli oneri anche relativi ad eventuali danni, a fronte del mancato o incompleto



trasferimento al soggetto subentrante di atti, documentazione ed informazioni in proprio possesso, necessari alla corretta gestione del corso d'acqua, o tratto di esso, interessato.

Inserimento di un corso d'acqua o tratto di esso, non individuato come reticolo principale e/o minore nell'Allegato C - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017.

Nel caso vi sia l'esigenza da parte di un Consorzio di voler inserire nel reticolo di propria competenza un corso d'acqua, o tratto di esso, non inserito nell'Allegato A (reticolo principale di competenza regionale, B reticolo di competenza AIPO o minore di competenza comunale) la procedura da adottare è la seguente:

- 1) pubblicazione sull'albo pretorio comunale, sul sito istituzionale del/dei Comune/i interessati per un periodo di 15 gg. e su un quotidiano a diffusione locale, dell'elenco dei corsi d'acqua o tratti di essi oggetto della proposta di trasferimento;
- 2) trascorso il termine di pubblicazione sono concessi 15 giorni per l'inoltro alle amministrazioni comunali territorialmente interessate delle eventuali osservazioni;
- 3) il passaggio effettivo delle competenze al Consorzio (soggetto subentrante) è sancito con deliberazione della/e amministrazione/i comunale/i territorialmente interessata/e entro il termine di 60 gg. In mancanza del rilascio del provvedimento comunale, si ritiene comunque perfezionato il trasferimento entro il sopracitato termine (60 gg).

2.2.4 Autorità idraulica

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica richiamate nel precedente paragrafo 2; tali attività sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni. E' da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti. Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici (rispettivamente allegato A - Reticolo Idrico Principale, Allegato C - Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. con le modalità indicate nell'allegato D della D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po della D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, L.R. 30/2006 e ai sensi dell'art. 80, c. 6 bis della L.R. 31/2008) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, L.R. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato G - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato G - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica



rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente per reticolo.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri di compatibilità idraulica sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5, L.R. n. 31/2008.

Si ricorda che, ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera. Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 e nel D.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii. .



2.2.5 *Principi di gestione*

2.2.5.1 Lavori ed atti vietati

Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità



amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

m) lo stabilimento di molini natanti. Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1° giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494).

In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato D - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017) hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016. Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.Lgs 152/06 stabilisce che *“Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”*.



2.2.5.2 Lavori e opere soggetti a concessioni

Ai sensi degli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lunghezze che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.



Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI);

Le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

2.2.5.3 Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

2.2.5.4 Proprietari frontisti

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D. sono consentite *“Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”.*

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.



La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

2.2.5.5 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.



2.3 Titolo II - CONCESSIONE DEMANIALE

Premesso che le presenti linee guida hanno solo valore orientativo, si evidenzia che in relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del R.D.L. n. 1338/36 e ss.mm.ii. e della L. 37/94 e ss.mm.ii. .

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

2.3.1 *Obblighi del concessionario*

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente. La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale. Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque. Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v. Allegato F - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 / D.G.R. XI/698 del 24/10/2018).



Il canone :

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a €1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

2.3.2 *Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca*

2.3.2.1 Cessione/subconcessione

Così come riportato nella normativa vigente sovraordinata (art. 46 Codice della navigazione) *“Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente”*. Il Concessionario dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o “sub concedere” a sua volta senza l'espresso consenso dell'amministrazione.

2.3.2.2 Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione). Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario. Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in



capo agli eredi. Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

2.3.2.3 Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone. Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

2.3.2.4 Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

2.3.2.5 Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale; - Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

2.3.2.6 Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.



La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione L.R. sino all'effettivo abbandono dell'area.

2.3.2.7 Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione dei quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida.

- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

2.3.3 *Durata delle concessioni*

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.



2.4 Titolo III - PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI

2.4.1 *Modalità di esecuzione delle opere*

2.4.1.1 Attraversamenti da realizzare

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.

Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B ($T = 200$ anni).

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.



Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

2.4.1.2 Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:



-
- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
 - la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
 - la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
 - la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
 - la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
 - l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
 - la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
 - il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità».

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

2.4.1.3 Difese spondali

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.



La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

2.4.1.4 Scarichi

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Ai sensi dell'Art. 6 del R.R. 7/2017 modificato dal R.R. n. 8/2019 (Cfr. Art. 6)

Art. 6

1. Il regolamento edilizio comunale esplicita e dettaglia i seguenti contenuti:

a) per gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o a comunicazione di inizio lavori asseverata:

- 1. nello sviluppo del progetto dell'intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del presente regolamento e secondo i contenuti di cui all'articolo 10; tale progetto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19 bis della legge 241/1990 e all'articolo 14 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua), è allegato alla domanda, in caso di permesso di costruire, o alla segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata, unitamente;*



-
- 1.1 all'istanza di concessione allo scarico, presentata all'autorità idraulica competente, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale; in caso di utilizzo di uno scarico esistente, agli estremi della concessione; (14)*
 - 1.2 alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura; in caso di utilizzo di un allacciamento esistente, agli estremi del permesso di allacciamento; (15)*
 - 1.3 all'accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato; in caso di utilizzo di uno scarico esistente in un reticolo privato, al relativo accordo con il proprietario del reticolo; (16)*
 - 1.bis se viene adottato il requisito minimo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), alla domanda, in caso di istanza di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata è allegata la dichiarazione del progettista ai sensi della stessa lettera a); (17)*

(14) - Il numero è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), numero 1) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8.

(15) - Il numero è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), numero 2) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8.

(16) - Il numero è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), numero 3) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8.

(17) - Il numero è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), numero 4) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8.

Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la provincia.

Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006.

Per le domanda di scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006 le amministrazioni provinciali devono verificare che il richiedente abbia presentato istanza di concessione demaniale ai fini quantitativi presso l'autorità idraulica competente. Sono inoltre tenute a trasmettere copia della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico alle suddette autorità idrauliche.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obbiettivi di qualità sui corpi idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.



Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

2.4.1.5 Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale subordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".



Dette autorizzazioni dovranno essere richieste dal concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.

2.4.2 Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e ss.mm e ii. e della L.R. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

2.4.2.1 A) PROCEDURA RELATIVA AD UNA PRATICA NUOVA

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica. Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it.

Sullo stesso portale accedendo all'area personale si trova la procedura per l'accreditamento. L'accesso potrà effettuarsi tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale) oppure accreditandosi e richiedendo utente e password. La procedura consente di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da parte dei privati e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.



2.4.2.1.1 Redazione della Relazione di istruttoria:

1. All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico.

2. Il funzionario "istruttore" della pratica:

2.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 8, legge 241/90 e ss.mm.ii.; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);

2.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;

2.4 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.5 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino, l'istruttore procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);

2.6 qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;



2.7 verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale;

2.8 se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario “istruttore”:

2.8.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;

2.8.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o nulla-osta idraulico;

2.8.3 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.8.3.1 accertamenti locali;

2.8.3.2 consistenza delle opere;

2.8.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di: - concessione; - nulla-osta idraulico; - parere idraulico;

2.8.3.4 richiamo dei pareri: Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;

2.8.3.5 accertamenti antimafia;

2.8.3.6 parere conclusivo;

2.8.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii. ; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.8.5 se l'intervento è ammissibile:

2.8.5.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.8.5.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, il rilascio della concessione può avvenire attraverso due modalità: per le concessioni di uso delle aree del demanio idrico di bassa o media complessità verrà predisposto solo il decreto secondo la procedura di cui al punto 3.1; per le concessioni di opere particolarmente complesse o da attuarsi in aree ad alta criticità idrogeologica verrà predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.2.

2.9 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario “istruttore”:

2.9.1 richiede ad AIPO il parere idraulico relativo, trasmettendo la documentazione;

2.9.2 redige la relazione di istruttoria contenente: 2.9.2.1 accertamenti locali;

2.9.2.2 consistenza delle opere;

2.9.2.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di: - concessione; - nulla-osta idraulico; - parere idraulico;

2.9.2.4 richiamo dei pareri: Ambientale / AIPO / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;

2.9.2.5 accertamenti antimafia;

2.9.2.6 parere conclusivo;



2.9.3 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.9.4 se l'intervento è ammissibile:

2.9.4.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.9.4.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, il rilascio della concessione può avvenire attraverso due modalità: per le concessioni di uso delle aree del demanio idrico di bassa o media complessità verrà predisposto solo il decreto secondo la procedura di cui al punto 3.1; per le concessioni di opere particolarmente complesse o da attuarsi in aree ad alta criticità idrogeologica verrà predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.2.

3.1 Adozione del decreto senza sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente

3.1.1 il funzionario “istruttore” predispone il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017) e comunica al richiedente gli importi delle spese dovute: il primo canone, eventuale cauzione e spese di registrazione. (In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 - atti soggetti a registrazione in termine fisso al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione).

3.1.2 una volta ottenute le ricevute dei pagamenti e verificata la correttezza dei dati necessari il dirigente adotta il decreto di concessione, comprensivo dell'allegato tecnico nel quale sono riportati gli impegni che il richiedente ha sottoscritto in fase di domanda (presentata in modalità on-line e sottoscritta digitalmente da tutti i richiedenti) e dispone per i successivi adempimenti di registrazione.

3.1.3 Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non presenta le ricevute di pagamento di cui al punto 3.1.1 si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica riterrà decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.



3.2 Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente

3.2.1 Il funzionario “istruttore” predispone il disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G - D.G.R. n. x/7581 del 18/12/17) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali) e il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017);

3.2.2 Convocato il richiedente, il funzionario “istruttore”, verifica la correttezza dei dati necessari, il pagamento delle somme dovute, e completa il disciplinare che viene sottoscritto in duplice originale dal dirigente e dal richiedente la concessione e provvede a repertoriarlo;

3.2.3 contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare il dirigente adotta il decreto di concessione nel quale sono riportati gli estremi del disciplinare sottoscritto e repertoriato, che viene approvato quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, e dispone per i successivi adempimenti di registrazione. (In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 - atti soggetti a registrazione in termine fisso al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione).

3.2.4 Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica riterrà decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.

2.4.2.2 B) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA o RINNOVO PRATICA

1. All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene:

1.1. recuperato il codice precedente;

1.2. l' iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova per verificare se permangono le condizioni di concedibilità.



2.4.2.3 C) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI RINUNCIA

1. All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi:

2. il funzionario “istruttore” della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza regionale o di AIPO;

2.1 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario “istruttore”:

2.1.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede;

2.1.2 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;

2.1.3 qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;

2.1.4 qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;

2.1.5 quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;

2.1.6 predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica; 2.1.7 trasmette il decreto al concessionario ed al comune;

2.2 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario “istruttore”:

2.2.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li si richiede;

2.2.2 chiede ad AIPO di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e, se sono state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;

2.2.3 qualora le opere non siano state rimosse, AIPO dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;

2.2.4 il funzionario “istruttore” procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;

2.2.5 predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica;

2.2.6 trasmette il decreto al concessionario ed al comune competente;



2.4.2.4 D) PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

2.4.2.5 E) ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

2.5 **Titolo IV - SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI**

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale” e le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.



APPENDICI 1

Riferimenti normativi

Codice civile (artt. 822 e ss. cc.)

L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche"

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali"

R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica"

L. 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382"

L. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"

L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione Civile"

L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"

L.R. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)"

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

L.R. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"

L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"

L.R. 22 maggio 2004, n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione civile"



L.R. 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”

D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po"

D.g.r. 19 giugno 2015 n. X/3723 “Approvazione delle direttive per l’espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”

D.g.r. 20 novembre 2017 n. 7372 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005, N.12

D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”.

2. Modulistica

La modulistica da utilizzare nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica è illustrata nell'Allegato G - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017.

Confronta:

ALL. 1a – ALLEGATO F - Canoni regionali di polizia idraulica (agg. Dicembre 2017) - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017

ALL. 1b – ALLEGATO F - Canoni regionali di polizia idraulica (agg. Ottobre 2018) - D.G.R. XI/698 del 24/10/2018 - dal 01/01/2019

ALL. 2 – ALLEGATO G - Modelli - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017

ALL. 3 – ALLEGATO H - Riduzione dei canoni di polizia idraulica - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017



3 PROPOSTA DI NORMATIVA IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

3.1 INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

I corsi d'acqua presenti nel territorio comunale di Robecchetto con Induno (MI) e oggetto di specifica salvaguardia sono individuati nell'azonamento del PGT in base alla seguente classificazione:

a) *reticolo idrico minore.*

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore sono assoggettate quindi alle disposizioni del **Regio Decreto n. 523/1904**, con divieto di edificazione nelle fasce laterali pari a m 10,00.

Di seguito vengono riportati gli articoli relativi alle attività vietate e a quelle autorizzabili dei suddetti regi decreti:

3.1.1 *Regio Decreto 25 Luglio 1904, n°523*

Capo VII - Polizia delle acque pubbliche

Art. 59. Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione. Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

Art. 93. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

Art. 94. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.

Art. 95. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittima mente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto (25).

(25) Con l'art. 40, lett. b, L. 10 gennaio 1910, n. 9 (legge poi rifiuta nel T.U. 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e sulla fluitazione), le facoltà attribuite ai prefetti sono state deferite, per quanto riguarda i corsi d'acqua navigabili, al Ministero dei Lavori Pubblici.



Art. 96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- h) lo stabilimento di molini natanti (26)(26) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

Art. 97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f-g-h-i) (27).
- k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;



m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniquale volta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione (28).

(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779. Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile. Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

Art. 98. Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a-c) (27);

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti (28);

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti (28);

f) (27).

(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779. Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.

Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779. Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:



«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile. Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.

Relativamente alle opere vietate in maniera assoluta od eseguibili previa autorizzazione sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese far riferimento agli Art. 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904.

Art. 99. Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria (28).

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779. Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688: «1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile. Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.» «2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

Art. 100. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

Art. 101. È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitare il taglio (29).

(29) Vedi nota all'art. 95



3.1.2 Legge 37/94

La **legge 37/94** relativa alla tutela delle aree demaniali e specificatamente “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniale dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*” (in particolare *Art. 1, Art. 3 e Art. 4*):

Art. 1

1. L'articolo 942 del codice civile è sostituito dal seguente:

”Art. 942. (*Terreni abbandonati dalle acque correnti*).

- I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico”.

Art. 3

1. L'articolo 946 del codice civile è sostituito dal seguente:

”Art. 946. (*Alveo abbandonato*).

- Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico”.

Art. 4

1. L'articolo 947 del codice civile è sostituito dal seguente:

”Art. 947. (*Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso*).

- Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.

In ogni caso è esclusa la desmanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”.

Un primo fondamentale riferimento per la definizione delle norme inerenti le fasce di rispetto del reticolo idrico minore è costituito da quanto disposto dagli **artt. 59, 96, 97, 98** del **R.D. 523/1904**. Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e/o dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua.

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Lombardo della Valle del Ticino (nel cui territorio è parzialmente compreso il comune di Robecchetto con Induno), definisce una serie di normative di riferimento in materia di gestione e tutela delle aree comprese nel Parco.

In particolare, l'**art. 19 della D.G.R. 2 Agosto 2001, n. 7/5983** – *La tutela delle risorse idriche* – stabilisce, riguardo ad ogni corpo idrico compreso nel Parco, che “*Ogni intervento sulle acque deve essere verificato in ordine alla compatibilità con le previsioni dei piani di bacino e di sub-bacino previsti dalla legge 18 Maggio 1989, n.183.*”



In relazione agli interventi effettuati sui corpi idrici che ne interessano il territorio, il Parco esprime il proprio parere circa la tutela degli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi, gli interventi di bonifica ed altri simili che incidono sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale.

3.2 INTERVENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Le distanze dai corsi d'acqua che determinano la profondità delle fasce di rispetto devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

All'interno delle fasce di rispetto definite nel Cap. 4 sono vietate le seguenti attività:

- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione o di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- le nuove edificazioni, sia fuori terra che interrato, di qualsiasi dimensione e natura, che possano alterare il corso naturale delle acque;
- la costruzione di qualsiasi opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni e la resistenza degli argini;
- le variazioni e le alterazioni alle opere di difesa spondale dei corsi d'acqua sia arginati che non arginati e loro accessori;
- l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza minore di quella stabilita dalla normativa comunale;
- la modifica della rete dei canali colatori;
- la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche o cave;
- la posa di tralicci, pali, teleferiche a carattere permanente;
- la costruzione di muri, anche non sporgenti dal piano campagna;
- la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del **dlgs 152/99 art.41** e del relativo regolamento di applicazione regionale;
- il taglio di alberi ed arbusti.

Nei casi in cui l'azzonamento preveda l'edificabilità per sedimi di corsi d'acqua o di loro fasce di rispetto, l'edificazione potrà essere realizzata solo nell'ambito dei terreni confinanti caratterizzati dalla stessa destinazione d'uso.

In ogni caso, l'azzonamento non può comportare edificabilità per sedimi di corsi d'acqua pubblici.

La modifica di tracciato dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore deve essere accompagnato dalla permuta delle aree coinvolte con specifico ed idoneo atto tra le parti.



3.3 INTERVENTI AMMESSI NELLE FASCE DI RISPETTO PREVIA AUTORIZZAZIONE

Gli interventi elencati al precedente **Cap. 3.2** e, in generale, tutti gli interventi che, interessando le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, non modifichino l'alveo, le sponde e la capacità di portata sono soggetti ad autorizzazione.

Ogni richiesta di autorizzazione deve essere corredata da una dichiarazione di compatibilità idraulica accompagnata da uno studio specifico, costituito da una relazione che documenti, anche con adeguati elaborati grafici, l'effettiva necessità degli interventi e ne attesti la correttezza tecnica in rapporto all'efficienza dell'assetto idrologico-idraulico del corso d'acqua e del reticolo idrico di cui fa parte.

La relazione tecnica comprende:

- motivazione della realizzazione dell'opera;
- caratteristiche tecniche dell'opera;
- verifica idraulica e idrogeologica comprendente la valutazione della capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative in relazione alla prevedibile portata massima di piena;
- attestazione che le opere in progetto non comportino conseguenze negative sul regime delle acque;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere.

Gli elaborati grafici comprendono:

- localizzazione riportata su corografia in scala 1:10.000, estratto di mappa catastale e azzonamento del PGT;
- eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corso d'acqua (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere in progetto e particolari costruttivi delle stesse.

In generale, ove lo stato dei luoghi lo consenta, dovrà essere garantita una fascia minima lungo le sponde sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Per quanto riguarda gli interventi ammessi previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, la stessa deve definire le procedure autorizzative necessarie in riferimento al caso specifico affinché gli stessi non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.



In generale nelle fasce di rispetto, definite nel **Cap. 7** della **Relazione Tecnica**, sono ammesse previa autorizzazione le attività che non sono suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.

3.3.1 Difese radenti e altre opere di difesa - nuovi argini

Sono consentite le realizzazioni di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta).

Tali opere devono avere caratteristiche tali (pendenza e modalità costruttive) da consentire l'accesso al corso d'acqua, ad eccezione delle opere realizzate in ambiti (come all'interno di centri urbani) in cui non sono possibili interventi alternativi a causa della limitatezza delle aree disponibili.

In riferimento a quanto disposto dagli **artt. 58 e 95 del R.D. 523/1904**, le suddette opere da parte di privati sono consentite solo al fine della difesa dei loro beni ed in accordo con quanto precedentemente indicato. Tali opere non devono interessare, per quanto possibile, aree demaniali.

Il privato proprietario dell'opera dovrà provvedere alla manutenzione, al periodico controllo ed all'eventuale ripristino in seguito a cedimenti a suo esclusivo carico.

Allo stesso modo sono consentite previa autorizzazione altre tipologie di opere di sistemazione idraulica, purché compatibili con l'assetto dell'alveo e purché consentano il libero accesso alle sponde e la manutenzione degli argini stessi (taglio della vegetazione sulle scarpate).

In caso di opere di difesa di qualsiasi natura da parte di privati, queste devono essere supportate da appositi studi di verifica di compatibilità idraulica che documenti l'effettiva necessità e l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico del corso d'acqua.

Nel caso di costituzione di nuovi argini, tali strutture devono essere progettate in modo da consentire la fruibilità delle sponde.

Nuovi argini

La realizzazione di nuovi argini è ammessa purché l'istanza per l'autorizzazione certifichi il rispetto delle seguenti prescrizioni:



-
- il progetto deve prevedere la possibilità di fruire delle sponde: a tal fine la pendenza delle scarpate sul lato corso d'acqua e sul lato campagna deve risultare, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, inferiore rispettivamente al 25% e 20%;
 - l'eventuale rivestimento degli argini sul lato corso d'acqua deve prevedere la piantagione di un'idonea vegetazione atta al consolidamento della scarpata.

Le difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), devono essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta e con caratteristiche tali (pendenza e modalità costruttive) da consentire l'accesso al corso d'acqua.

Occupazioni temporanee dell'alveo sono consentite solo in relazione alla realizzazione di progetti di sistemazione idraulica e di manutenzione, se queste non riducono la capacità di portata dello stesso, determinando un pericolo per la pubblica incolumità e un potenziale danno per l'alveo.

3.3.2 *Attraversamenti in superficie*

La realizzazione di attraversamenti (quali ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere), sia di proprietà pubblica che privata, è ammessa purché l'istanza per l'autorizzazione certifichi il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il progetto di tali opere deve in ogni caso essere accompagnato da una relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni ed un franco minimo non inferiore ad un metro (Cfr. Art. 3.2 delle "Direttive P.A.I. contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B"");
- le portate di piena devono essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.
- per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche adeguatamente motivate;
- gli attraversamenti con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b" paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99): è facoltà del comune richiedere, motivatamente, l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per opere con luce minore;
- gli attraversamenti non devono comunque costituire un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico per quanto riguarda piene superiori a quella di progetto;



-
- in generale si deve valutare il tipo di fondazione e la sua interazione con gli argini naturali ed eventuali opere di difesa esistenti;
 - le spalle degli attraversamenti non devono poggiare direttamente sugli argini, a meno che non sia prevista un'opera di consolidamento dei tratti di argine interessati: in generale si deve valutare l'adeguatezza del tipo di fondazione eventualmente prevista e la sua interazione con gli argini naturali e le eventuali opere di difesa esistenti;
 - gli attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere effettuati nella sezione a valle del ponte e non dovranno in alcun modo ostruire la sezione di deflusso del corso d'acqua;
 - relativamente al posizionamento dei ponti rispetto all'alveo fare riferimento al punto 3 dell' *Art. 3.2.1 delle Direttive P.A.I. "Criteri dell'Autorità di Bacino del Fiume Po per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B"*.

Nel rispetto dei contenuti della *D.G.R. n. 4229 del 23/10/2015 e s.m.i.*, i manufatti di attraversamento non dovranno in ogni caso:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore del piano campagna, a meno che la relazione idraulica ai sensi dell'art. 3.3 delle presenti norme dimostri che la riduzione dell'alveo non comporta rischi idraulici;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture disposte longitudinalmente nell'alveo che ne riducano la sezione.

Nel caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, le stesse possono essere interrati, nel rispetto delle condizioni di cui al seguente art. 3.3.3, lettere a), b), e).

3.3.3 Attraversamenti interrati

Gli attraversamenti interrati possono essere realizzati purché l'istanza per l'autorizzazione certifichi il rispetto delle seguenti prescrizioni / accorgimenti:

1. la profondità di posa dei manufatti deve essere tale da garantire la protezione dall'erosione fluviale;
2. gli attraversamenti sotto l'alveo dovranno essere posti a quote inferiori rispetto a quelle raggiungibili dall'evoluzione morfologica prevista dell'alveo;
3. i manufatti dovranno essere protetti dall'erosione del corso d'acqua, possibilmente mediante tubazioni annegate nel calcestruzzo e ricoperte di selciato;
4. l'attraversamento dovrà essere perpendicolare all'asse del corso d'acqua, o in ogni



caso in modo tale da minimizzare la lunghezza dell'opera.

5. è ammesso l'attraversamento con spingi tubo e tubazione rivestita da tubo fodera, se le operazioni di infissione non interferiscono con gli argini presenti.

3.3.4 Infrastrutture tecnologiche

La realizzazione di infrastrutture tecnologiche è consentita purché l'istanza per l'autorizzazione certifichi il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- deve essere effettuata una verifica di compatibilità idraulica del sito e una valutazione della eventuale necessità di realizzare opere di difesa delle scarpate laterali;
- le tubazioni devono essere collocate solamente lungo le sponde e con gli accorgimenti tecnici tali da evitarne il rischio di rottura per erosione o cedimento dell'argine.

3.3.5 Intubamenti ed interventi nei tratti intubati

a) Intubamenti

Ai sensi dell'art.41 del D. Lgs. N. 152/1999, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, a meno che non sia imposta da documentate ragioni di tutela della pubblica incolumità, oppure volta alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ovvero specificamente richiesta da parte degli Enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione Lombardia, Consorzi di Bonifica all'interno del proprio territorio).

Gli interventi di copertura possono essere effettuati solo in caso di pubblica utilità oppure su specifica richiesta da parte degli Enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione Lombardia, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Consorzi di Bonifica all'interno del proprio territorio) e sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal **R.D. 523/1904**.

Per tali interventi deve essere documentata e verificata la necessità per la tutela della pubblica incolumità, nonché la compatibilità idraulica e l'effettivo miglioramento delle condizioni dell'assetto del territorio interessato.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione idraulica ai sensi dell'art. 3.3 delle presenti norme.

In particolare, all'imboccatura dei tratti intubati, di norma devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte. Gli elementi filtranti devono essere posti in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

In caso di opere concesse a privati il Comune, all'atto del rilascio della concessione, deve stabilire i criteri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta obbligo al richiedente. Sullo stesso ricade la responsabilità civile e penale in caso di allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti dovuti alla mancata manutenzione della griglia.



La manutenzione ordinaria deve prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti, in particolar modo dopo ogni evento di piena.

b) Interventi nei tratti intubati

Nelle tavole di azionamento le fasce di rispetto dei corsi d'acqua intubati sono stabilite di larghezza pari a m 10,00 su ogni lato dell'alveo considerato coincidente con l'estensione della tubazione o canalizzazione. In tali fasce è vietato ogni intervento che renda maggiormente difficoltosi gli interventi sia finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sia resi necessari da cause di forza maggiore. In particolare, con riferimento alla vigente classificazione degli interventi edilizi, sono vietati gli interventi di nuova costruzione e quelli di ristrutturazione edilizia nel caso in cui si attuino con demolizione e ricostruzione.

c) modifiche di tracciato

La modifica di tracciato dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore nei casi consentiti dalla vigente normativa deve essere accompagnata dal conseguente adeguamento delle prescrizioni relative alla tutela del nuovo alveo e alla fissazione di nuove fasce di rispetto.

3.3.6 Griglie

All'imboccatura dei tratti intubati devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.

Gli elementi filtranti devono essere posti in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria deve prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti, in particolar modo dopo ogni evento di piena.

In caso di opere concesse a privati il Comune, all'atto del rilascio della concessione, deve stabilire i criteri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta obbligo al richiedente. Allo stesso ricade la responsabilità civile e penale in caso di allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti dovuti alla mancata manutenzione della griglia.



3.3.7 *Canalizzazioni agricole (in terreno agricolo)*

Agli effetti della presente normativa tecnica, si intende per terreno agricolo:

- il territorio per il quale viene espressamente prevista la destinazione d'uso agricola dal vigente PRG;
- i terreni che, pur avendo diversa destinazione d'uso, sono interessati da attività agricola non essendo stati ancora oggetto di trasformazione urbanistica.

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo devono essere volti al mantenimento e al miglioramento dell'efficienza dell'esistente sistema di canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

E' vietato interrompere e impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali senza prevedere un nuovo o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Le eventuali canalizzazioni del reticolo idrico minore individuate nell'ambito del terreno agricolo nell'azonamento del PRG sono modificabili sulla base di documentate esigenze di conduzione dei fondi o per motivi di pubblica utilità, o per interventi di urbanizzazione in attuazione delle previsioni del PRG. L'istanza per l'autorizzazione della modificazione deve essere accompagnata da una relazione idraulica che attesti la correttezza tecnica dell'intervento in relazione all'efficienza dell'assetto idrologico-idraulico del corso d'acqua e del reticolo idrico di cui fa parte. Il comune provvedere all'aggiornamento del reticolo idrico minore e delle relative fasce di rispetto.

3.3.8 *Attività agricole*

L'esercizio dell'attività agricola nell'ambito delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore deve essere tale da non inibire l'accesso alle loro sponde.

Sulla base dei contenuti dell'art.96, comma f) del Regio Decreto n.523 del 1904, sono vietate le attività comprendenti piantagioni di alberi e siepi e movimenti di terreno ad una distanza inferiore di metri 4,0 dalle sponde.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà con l'approvazione delle seguenti norme di diminuire tale distanza a 2,0 metri, subordinatamente alla condizione che le attività non arrechino né alterazioni o impedimenti al corso d'acqua ordinario, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private.

Tale regolamentazione si intende applicabile alle terminazioni in proprietà privata del reticolo idrico qualora non siano funzionali al mantenimento del regime idrico dello stesso, in quanto la funzione esclusivamente di recapito delle acque nei campi, le dimensioni ridotte, il carattere stagionale e talora la variabilità del percorso in funzione delle esigenze agricole le rende elementi "accessori" al reticolo.

Si ribadisce altresì l'obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti canali come esplicitato al punto 3.3.14 .

Ai suddetti sono imputabili gli eventuali danni alla propria od altrui proprietà ascrivibili alla mancata od inadeguata manutenzione dei corsi d'acqua di competenza.



3.3.9 Attività estrattive

L'attività estrattiva di materiali inerti dai corsi d'acqua è consentita, solo nei seguenti casi (Norme di Attuazione del P.A.I. e **L.R. n. 14/1998**):

- asportazioni costituenti attività finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento delle opere e delle infrastrutture;
- asportazione di materiale litoide costituente parte integrante di interventi di difesa, sistemazione idraulica e rinaturazione degli ambiti fluviali.
- asportazione manuale di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui.

E' fatto salvo quanto espressamente disposto dalle leggi regionali in materia di parchi ed aree protette.

Nel caso di materiale non commerciabile, l'Amministrazione Comunale può affidare l'estrazione dello stesso previo progetto di quantificazione dell'intervento.

Nel caso di materiale commerciabile si deve procedere secondo le normative indicate dalle Norme di Attuazione del P.A.I. ed in accordo con gli Enti preposti alle attività estrattive dai corsi d'acqua.

3.3.10 Interventi ad opera di privati

L'esecuzione da parte di privati delle opere descritte nel presente articolo e comunque interessanti le fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentita, previa autorizzazione, solo al fine della difesa dei loro beni e nel rispetto delle condizioni sopra dettate, senza interessare, per quanto possibile, aree demaniali. L'istanza di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 3.3 delle presenti norme.

Il privato proprietario dell'opera dovrà provvedere a suo esclusivo carico al periodico controllo di sponde e argini, alla loro manutenzione e all'eventuale ripristino in seguito a cedimenti.

3.3.11 Scarichi in corsi d'acqua

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

Per la normativa si fa riferimento all'**art.12** delle **Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico**, che prevede che l'Autorità di Bacino definisca, con propria direttiva, le modalità ed i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate nel reticolo idrografico. La stessa può individuare i comuni per i quali gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi debbano contenere il calcolo delle portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, l'individuazione dei punti di scarico nei corpi idrici ricettori e la verifica di compatibilità dello scarico negli stessi.



Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione deve essere limitato lo sviluppo di aree impermeabili e devono essere definite opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche.

L'autorizzazione allo scarico delle acque pluviali in corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore è subordinata alla preliminare verifica, in sede di relazione idraulica ai sensi dell'art. 3.3 delle presenti norme, della capacità del corpo idrico di smaltire le portate scaricate, con particolare riferimento alla sezione idraulica del corso d'acqua, al regime idraulico, al franco di bonifica, alla ricettività del collocamento finale del recapito.

In assenza di indicazioni più puntuali si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte dai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

In generale i limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti - *Cfr. Art. 8 del R.R. 7/2017 modificato dal R.R. n. 8/2019:*

Art. 8

(Valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile nei ricettori)

1. *Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro i seguenti valori massimi ammissibili (ulim):*
 - a) *per le aree A di cui al comma 3 dell'articolo 7: 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;*
 - b) *per le aree B di cui al comma 3 dell'articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento (ROBECCHETTO CON INDUNO);*
 - c) *per le aree C di cui al comma 3 dell'articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento.*
2. *Il gestore del ricettore può imporre limiti più restrittivi di quelli di cui al comma 1, qualora sia limitata la capacità idraulica del ricettore stesso ovvero ai fini della funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue.*
3. *(28)*
4. *(28)*
5. *Al fine di contribuire alla riduzione quantitativa dei deflussi di cui all'articolo 1, comma 1, le portate degli scarichi nel ricettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, relativamente alle superfici scolanti, ricadenti nelle aree A e B di cui all'articolo 7, già edificate o urbanizzate e già dotate di reti fognarie, sono limitate mediante l'adozione di interventi atti a contenerne l'entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, fuorché per gli scarichi direttamente recapitanti nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio e Mincio, che non sono soggetti a limitazioni della portata.*



(28) - Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8.

(28) - Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8.

- ✓ Sono esclusi da tali limiti tutti gli scarichi ricadenti nel FIUME TICINO e in tutti i corpi idrici elencati nell'all. C alla - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 in quanto di competenza rispettivamente della Regione Lombardia e dei Consorzi di Bonifica.
- ✓ Ove presenti, i Consorzi di Bonifica devono verificare la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i propri ricettori, proponendo gli interventi e le azioni necessarie agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza.

Gli scarichi nei corsi d'acqua dovranno essere autorizzati ai sensi dell'Art. 124, comma 7 del D. Lgs. 152/06.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso del corpo idrico ricettore e prevedere accorgimenti tecnici (quali dissipatori di energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nello stesso.

Nell'impossibilità di convogliare le acque di scarico nei corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

Le acque convogliate da aree impermeabilizzate ricadenti in insediamenti residenziali, commerciali o industriali dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo e non direttamente in fognatura, nella rete superficiale o destinate alla dispersione casuale nelle aree limitrofe.

I bacini di accumulo, dimensionati in relazione all'estensione delle aree impermeabili ed all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno centennale, dovranno essere dotati di idonee opere di captazione.

Tali bacini dovranno essere ubicati in aree permeabili e dotati di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

3.3.12 Recinzioni

Sono consentite le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche, purché posate a non meno di 4,0 metri dall'argine.

Le recinzioni devono avere una distanza non inferiore a 4,0 m (Art. 96, lettera f del R.D. 523/1904) se non a seguito di specifici approfondimenti e verifiche idrauliche.

In caso di sponde costituite da muri di cemento armato con scarpata a tergo, sono ammesse per motivi di sicurezza le recinzioni alla sommità dello stesso con funzione di protezione, previa verifica della compatibilità idraulica dell'opera, con particolare riferimento a materiale flottante in caso di piena.



Il richiedente con Istanza di Autorizzazione dovrà produrre un atto unilaterale d'obbligo nei confronti dell'Amministrazione Comunale con il quale lo stesso si assume ogni responsabilità per danni causati dall'onda di piena sia alla propria struttura che ad altri manufatti posti a valle lungo il corso d'acqua.

3.3.13 Interventi relativi a edifici, strutture ed infrastrutture esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto

Per gli edifici, strutture ed infrastrutture esistenti nelle fasce di rispetto e non risultanti da interventi abusivi si fa riferimento all'**Art 11 della Legge Regionale 15 Marzo 2016, n. 4:**

Art. 11

(Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904)

- 1. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico e di permettere l'accesso, per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua, la Regione disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, secondo quanto previsto dal presente articolo.*
- 2. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione. Per l'applicazione di quanto previsto al primo periodo, i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).*
- 3. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato. (5)*



-
4. *Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia. (5)*
 5. *Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo. (5)*
 6. *Il parere obbligatorio e vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, sulla base della verifica idraulica di compatibilità, redatta secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 1, della l.r. 12/2005, asseverata e sottoscritta da professionista abilitato con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in conformità al modello predisposto dalla Giunta regionale. (6)*

(5) - Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 2, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14.

(5) - Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 2, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14.

(5) - Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 2, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14.

(6) - Il comma è stato modificato dall'art. 20, comma 1, lett. b) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.

La possibilità di realizzare infrastrutture a rete di pubblico interesse nelle fasce idrauliche, laddove non differenzialmente localizzabili, deve essere corredata da una verifica idraulica e relativa specifica progettazione esplicitando la fattispecie nella normativa.



3.3.14 Casi specifici

E' possibile l'inosservanza delle prescrizioni relative al reticolo idrico minore esclusivamente nei seguenti casi:

- interventi localizzati entro il perimetro del centro abitato in zone ove la relazione di cui all'art. 3.3 dimostri che la loro osservanza è oggettivamente resa impossibile dalla limitatezza delle aree disponibili o più in generale dallo stato dei luoghi;
- occupazione in via provvisoria dell'alveo in relazione alla realizzazione di progetti di sistemazione idraulica e di manutenzione, a condizione che le opere non riducano la capacità di portata dello stesso in misura tale da determinare un pericolo per la pubblica incolumità e un potenziale danno per l'alveo.

In tali casi la relazione tecnica di cui all'art. 3.3 dovrà in particolare accertare che le soluzioni progettuali proposte, pur derogando dalle prescrizioni del presente articolo, riducano nella misura massima possibile il rischio idraulico.

I soggetti beneficiari della deroga, in caso di espressa prescrizione in sede di autorizzazione, hanno l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria del corso d'acqua, consistente nelle seguenti opere:

- lo sfalcio di erba;
- il taglio degli arbusti;
- ove necessario, la realizzazione di opere di difesa spondali;
- di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere.

Gli elaborati grafici comprendono:

- localizzazione riportata su corografia in scala 1:10.000, estratto di mappa catastale e azzonamento del PRG / PGT;
- eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corso d'acqua (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere in progetto e particolari costruttivi delle stesse.

In generale, ove lo stato dei luoghi lo consenta, dovrà essere garantita una fascia minima lungo le sponde sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.



In particolare, per la realizzazione di nuovi argini, attraversamenti interrati o in superficie, infrastrutture tecnologiche, intubamenti, canalizzazioni agricole, scarichi in corsi d'acqua e recinzioni dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche.

3.4 CANALI PRIVATI

Relativamente ai canali costruiti da privati, si deve fare riferimento al T.U. 1775/1933. Se i canali sono costruiti dai concessionari, in quanto opere necessarie all'esercizio delle utenze ottenute, sono da considerarsi di loro proprietà fino al termine del rapporto di concessione.

I canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933, sono esclusi dal demanio idrico e, pertanto, non sono assoggettati alle fasce di rispetto.



4 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente documentazione relativa all'individuazione del Reticolo Idrico Minore del Comune di Robecchetto con Induno (MI) vale quanto espresso, oltre nel **R.D. 523/1904**, anche quanto previsto nella **D.G.R. n. X/7581 del 18/12/2017** e *s.m.i.*, in particolare:

- ☐ finalità;
- ☐ definizioni;
- ☐ ambito di applicazione, principi di gestione, obblighi del concessionario e dei frontisti;
- ☐ classificazione delle concessioni;
- ☐ linee guida per il rilascio delle concessioni.

Le richieste di autorizzazione e concessione per gli interventi ammissibili dovranno essere corredate da una relazione tecnica e da elaborati grafici.

4.1 Richiesta di autorizzazione idraulica

Per le istanze di richiesta di autorizzazione idraulica (assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto assoluto di 10 metri a partire dalle estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine) in cui non è prevista *l'occupazione di area demaniale* il progetto dovrà essere corredato dalla seguente documentazione minima:

1. istanza sottoscritta dal tecnico progettista, contenente i dati anagrafici del richiedente, la tipologia dell'intervento, l'ubicazione con indicazioni catastali ed esplicita dichiarazione di non occupazione di area demaniale.



2. documentazione tecnica illustrativa dell'intervento contenente:

- luogo, mappa, foglio e mappale;
- motivazione della realizzazione dell'opera in progetto;
- caratteristiche tecniche dell'opera in progetto;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere;
- relazione idraulica / idrologica / idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità progettuale richiesta comprese;
- verifiche idrauliche comprendenti il calcolo della portata massima di piena prevedibile per un tempo di ritorno di almeno 100 anni ed il calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative;
- asseverazione del progettista, nel caso di interventi sulle sponde (secondo quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del TU 523/1904 – diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese);
- attestazione che le opere in progetto non comportino conseguenze negative sul regime delle acque;
- atto di proprietà o titolo autorizzativo dove insiste l'opera.

3. tavole tecniche esplicative dell'intervento comprendenti almeno:

- corografia dell'area (scala 1:10000/1:5000);
- estratto mappa catastale (scala 1:2000/1:1000) con indicazione delle opere in progetto;
- rilievo topografico dello stato di fatto, quotato con i punti fissi riconoscibili in loco, esteso per almeno 50 metri a monte e a valle dell'intervento (scala 1:100/1:200);
- planimetria topografica di progetto (scala 1:100/1:200) – planimetria progettuale con ubicazione delle opere in progetto e particolari costruttivi delle stesse ed eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni dello stato di fatto estese a tutto il rilievo con frequenza minima di 5.0 metri – sezioni trasversali del corso d'acqua (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
- documentazione fotografica dell'area di intervento.



4. eventuale richiesta di svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica.

N.B.: per interventi attinenti i fabbricati compresi nelle fasce di rispetto, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali dell'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

4.2 Richiesta di concessione senza occupazione di area demaniale

Per le istanze di richiesta di concessione in cui non è prevista *l'occupazione di area demaniale* (assenso ad eseguire opere che interessano l'area demaniale in quanto intercettano le proiezioni in alto - attraversamenti aerei - o in basso - attraversamenti subalveo - del sedime demaniale) il progetto dovrà essere corredato dalla seguente documentazione minima:

1. istanza sottoscritta dal tecnico progettista, contenete i dati anagrafici del richiedente, la tipologia dell'intervento e l'ubicazione con indicazioni catastali dell'area.
2. documentazione tecnica illustrativa dell'intervento contenente:
 - luogo, mappa, foglio e mappale;
 - motivazione della realizzazione dell'opera in progetto;
 - caratteristiche tecniche dell'opera in progetto;
 - assunzione di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere;
 - relazione idraulica / idrologica / idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità progettuale richiesta comprese;
 - verifiche idrauliche comprendenti il calcolo della portata massima di piena prevedibile per un tempo di ritorno di almeno 100 anni ed il calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative;
 - asseverazione del progettista, nel caso di interventi sulle sponde (secondo quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del TU 523/1904 – diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese);
 - attestazione che le opere in progetto non comportino conseguenze negative sul regime delle acque;
 - atto di proprietà o titolo autorizzativo dove insiste l'opera.



3. tavole tecniche esplicative dell'intervento comprendenti almeno:

- corografia dell'area (scala 1:10000/1:5000);
- estratto mappa catastale (scala 1:2000/1:1000) con indicazione delle opere in progetto;
- rilievo topografico dello stato di fatto, quotato con i punti fissi riconoscibili in loco, esteso per almeno 50 metri a monte e a valle dell'intervento (scala 1:100/1:200);
- planimetria topografica di progetto (scala 1:100/1:200) – planimetria progettuale con ubicazione delle opere in progetto e particolari costruttivi delle stesse ed eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni dello stato di fatto estese a tutto il rilievo con frequenza minima di 5.0 metri – sezioni trasversali del corso d'acqua (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
- documentazione fotografica dell'area di intervento.

4. eventuale richiesta di svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica.

N.B.: per interventi attinenti i fabbricati compresi nelle fasce di rispetto, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali dell'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q_{100}) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.



4.3 Richiesta di concessione con occupazione di area demaniale

Per le istanze di richiesta di concessione in cui è prevista *l'occupazione di area demaniale* (assenso ad eseguire opere che interessano il sedime dell'alveo, inteso come fondo e sponde e pertinenze di proprietà demaniale) il progetto dovrà essere corredato dalla seguente documentazione minima:

1. istanza sottoscritta dal tecnico progettista, contenete i dati anagrafici del richiedente, la tipologia dell'intervento, l'ubicazione con indicazioni catastali ed esplicita dichiarazione di occupazione di area demaniale.
2. documentazione tecnica illustrativa dell'intervento contenente:
 - luogo, mappa, foglio e mappale;
 - motivazione della realizzazione dell'opera in progetto;
 - caratteristiche tecniche dell'opera in progetto;
 - assunzione di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere;
 - relazione idraulica / idrologica / idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità progettuale richiesta comprese;
 - verifiche idrauliche comprendenti il calcolo della portata massima di piena prevedibile per un tempo di ritorno di almeno 100 anni ed il calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative;
 - asseverazione del progettista, nel caso di interventi sulle sponde (secondo quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del TU 523/1904 – diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese);
 - attestazione che le opere in progetto non comportino conseguenze negative sul regime delle acque;
 - atto di proprietà o titolo autorizzativo dove insiste l'opera.



3. tavole tecniche esplicative dell'intervento comprendenti almeno:

- corografia dell'area (scala 1:10000/1:5000);
- estratto mappa catastale (scala 1:2000/1:1000) con indicazione delle opere in progetto;
- rilievo topografico dello stato di fatto, quotato con i punti fissi riconoscibili in loco, esteso per almeno 50 metri a monte e a valle dell'intervento (scala 1:100/1:200);
- planimetria topografica di progetto (scala 1:100/1:200) – planimetria progettuale con ubicazione delle opere in progetto e particolari costruttivi delle stesse ed eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni dello stato di fatto estese a tutto il rilievo con frequenza minima di 5.0 metri – sezioni trasversali del corso d'acqua (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
- documentazione fotografica dell'area di intervento.

4. eventuale richiesta di svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica.

N.B.: per interventi attinenti i fabbricati compresi nelle fasce di rispetto, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali dell'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

Relativamente ai canoni ed all'iter amministrativo per il rilascio di concessioni riferirsi ai contenuti della **D.G.R. n. X/7581 del 18/12/2017** e *s.m.i.* ed agli aggiornamenti istat per quanto riguarda i canoni.

